

STATUTO

**AGAPE - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE -
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: DELIA CL VIA AGRIGENTO 18

Numero REA: CL - 69337

Codice fiscale: 01428330854

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 15-04-2011 - Statuto completo	2
--	---

strutturazione o il potenziamento aziendale.

Articolo 20

Il capitale sociale sottoscritto dovrà essere versato con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione."

Si apre ampia ed esauriente discussione, regolata e moderata dal Presidente, durante la quale tutti i soci si dichiarano favorevoli alla modifica degli articoli 3, 4, 4 bis e 20 dello statuto sociale e al termine della quale l'assemblea, con il voto palese favorevole di tutti i soci presenti, dato per appello nominale,

DELIBERA

1) di modificare gli articoli 3, 4, 4 bis e 20 dello statuto sociale nel nuovo testo sopra indicato, testo che qui deve intendersi integralmente ripetuto e trascritto;

2) di approvare il nuovo testo dello statuto sociale, contenente le modifiche sopra deliberate, statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "B", anche ai fini dell'ultimo comma dell'articolo 2436 del Codice Civile.

Non essendovi altro su cui deliberare e non avendo nessuno dei presenti richiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore diciotto e minuti cinquanta.

Mi esonerano i comparenti dal dare lettura degli allegati che dichiarano di ben conoscere.

Il presente atto è stato da me notaio letto ai comparenti, che lo approvano.

Dattiloscritto sotto la mia direzione da persona di mia fiducia e completato di mio pugno in ventiquattro pagine fin qui di sei fogli.

Si sottoscrive alle ore diciotto e minuti cinquantacinque.

Firmato: Nanfara Giuseppe Antonio Gioachino inteso Giuseppe - Gaspere Mazzara notaio

Allegato "B" al n. 19829/8097 di rep.

STATUTO
cooperativa sociale di lavoro

TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1

E' costituita con sede nel Comune di Delia
la Società Cooperativa denominata "AGAPE - SOCIETA' COOPE-

RATIVA SOCIALE - ONLUS".

La cooperativa potrà istituire, su delibera del Consiglio di Amministrazione uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria nè succursale anche altrove.

Articolo 2

La cooperativa ha durata fino al 14 marzo 2050, e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Articolo 3

Scopo della cooperativa è quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio sanitari ed educativi e, con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. La Cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della legge 8 novembre 1991 n. 381. I soci prestatori di lavoro intendono perseguire lo scopo di nuove occasioni di lavoro per sé stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori, rispettivamente sotto forma di rapporto di lavoro fra soci e società oppure di rapporto di lavoro subordinato, tramite la gestione in forma associata dell'impresa di cui all'articolo 4 del presente statuto.

La prestazione dei soci cooperatori prestatori di lavoro in favore della società può avvenire anche in forma di collaborazione autonoma ovvero in qualsiasi altra forma che consenta la legislazione Italiana.

La società può tuttavia avvalersi della collaborazione autonoma di lavoratori non soci.

Conseguentemente la tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni. La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità senza scopo di lucro.

La società cooperativa "AGAPE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS" è una cooperativa sociale a scopo plurimo così come previsto dalla circolare del Ministero del Lavoro del giorno 8 novembre 1996 n. 153, con la quale si ammette che la società cooperativa stessa operi in entrambe le tipologie di attività di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b) della legge n. 381/1991, e si propone lo svolgimento delle seguenti attività:

a) la gestione di servizi socio sanitari ed educativi;
b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento di persone svantaggiate.

Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della predetta legge si considerano persone

svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti

di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47 bis, 47 ter e 48 della legge 26 luglio 1975 n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986 n. 663. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577 e successive modificazioni.

Le adesioni agli Organismi ed Enti saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 4

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi e lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento di persone svantaggiate.

Relativamente alla gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, a titolo esemplificativo:

1. sono destinatari dei servizi della Cooperativa, di seguito indicati solo "destinatari della Cooperativa": i minori che versano in situazione di difficoltà o di svantaggio sociale, gli anziani in situazione di disagio ed emarginazione, i nuclei familiari, gli handicappati psico-fisici, i migranti, gli alcoolisti, i tossicodipendenti, le ragazze madri, i detenuti ammessi alle misure alternative e gli altri soggetti che versano in uno stato di bisogno sociale, sanitario, educativo, economico e simili.

2. la cooperativa, potrà svolgere i seguenti servizi socio-sanitari ed educativi, di seguito indicati solo "servizi": assistenza domiciliare, assistenza abitativa, centri di incontro per le attività culturali e del tempo libero, centri diurni e notturni di assistenza, servizi residenziali (case albergo, case protette, case di riposo, comunità alloggio e simili), servizi per l'assistenza economica e simili.

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

La Cooperativa potrà avere infine come scopo quello di offrire servizi ai propri soci.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

A norma della legge 3 Aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, autonoma, o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.

Art. 4 bis (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa, poiché risponde ai bisogni globali e diversificati dell'utente, ha una capacità di intervento multidisciplinare; a titolo indicativo, ma non esaustivo, la Cooperativa potrà svolgere le seguenti specifiche attività:

svolgere, a titolo esemplificativo, direttamente e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere, i seguenti servizi a favore dei destinatari della Cooperativa:

NEL SETTORE SOCIO-SANITARIO:

- 1) la prestazione di servizi socio-sanitari ed educativi resi in qualsiasi forma, sia a domicilio che presso aziende ospedaliere, case di cura, case di riposo, residenze sanitarie ecc.;
- 2) promuovere e realizzare progetti educativi, di prevenzione dei comportamenti e degli altri fattori di rischio e di contrasto nel settore delle tossicodipendenze, dell'alcool-dipendenza, del disagio giovanile, e simili;
- 3) i servizi di assistenza ai degenti presso ospedali, case di cura, case di riposo, presidi sanitari estivi, luoghi di villeggiatura ed altre strutture sanitarie e sociali;
- 4) la gestione di strutture residenziali, semiresidenziali, educative e ricreative, sempreché finalizzate agli scopi precipui della Cooperativa, compresa la gestione di ambulatori, studi infermieristici e simili;
- 5) l'erogazione di servizi generici di carattere domestico di integrazioni alle eventuali esigenze familiari in genere;
- 6) l'istituzione dei servizi di assistenza medica ed infermieristica, ospedaliera, ambulatoriale e domiciliare, la realizzazione di una rete di servizi di ambulanza per il trasporto di persone da e per l'ospedale;
- 7) la gestione dei servizi di trasporto di dializzati e l'accompagnamento presso centri di diagnosi nonché di altra specializzazione;
- 8) la realizzazione dei servizi di tele-assistenza e/o telesoccorso, la gestione dei servizi di assistenza domiciliare infermieristica, di assistenza domiciliare integrata nonché di altre attività di collaborazione tra le istituzioni territoriali sanitarie, sociali e assistenziali; la realizzazione e la gestione di poliambulatori, di residenze sanitarie assistenziali, di consultori familiari e simili;

9) la realizzazione di tutte quelle iniziative e attività che consentano l'inserimento e l'integrazione nella vita sociale ed economica, compresa la realizzazione e gestione di centri socio e psico-pedagogici, centri attrezzati per attività ricreative e culturali, per il tempo libero, i servizi di segretariato sociale e di assistenza sociale professionale e simili;

10) l'organizzazione di soggiorni climatici, marini, montani e termali, gite, viaggi, soggiorni in località turistiche, di iniziative per il tempo libero, di turismo sociale, accessibile e simili;

11) l'istituzione di corsi di formazione professionale per la qualificazione, la riqualificazione, specializzazione, aggiornamento e perfezionamento sui temi afferenti l'oggetto sociale;

12) l'istituzione e la gestione di asili nido, baby-parking, ludoteche, scuole per l'infanzia e altre agenzie educative e formative di ogni ordine e grado, sia in forma privata che in convenzione con Enti pubblici e altre istituzioni territoriali,

13) lo studio, la promozione, la progettazione, la consulenza professionale con stesura di piani assistenziali, il coordinamento e l'attuazione sia presso soggetti pubblici che privati di progetti socio-sanitari e assistenziali, di assistenza domiciliare integrata, assistenza infermieristica domiciliare, centri di prenotazione unificati, progetti di mappatura dei bisogni e dei sistemi di offerta in ambito socio-sanitario, progetti integrati di continuità socio-sanitaria e assistenziale e simili;

14) la ricerca scientifica e statistica relativa ai vari campi di assistenza e rivolta sia alla individuazione dei bisogni della realtà sociale, sia allo stato di salute della popolazione nella realtà in cui opera, i servizi sanitari di tutela e prevenzione della salute e simili;

15) l'ottimizzazione dell'uso delle risorse tecniche e professionali dei soci, compresa la messa a punto di sistemi di monitoraggio di ricoveri ospedalieri, consulenze specialistiche, diagnostica strumentale e di laboratorio, assistenza ambulatoriale e domiciliare, assistenza farmaceutica, e con conseguente messa a punto di criteri di valutazione che permettano di seguire nel tempo le attività e le erogazioni dei servizi socio-sanitari degli enti pubblici e privati;

16) i servizi di formazione e il miglioramento professionale delle professionalità tecniche, manageriali e simili, attraverso la predisposizione e l'eventuale gestione di corsi di formazione e di iniziative a carattere didattico formativo;

17) la realizzazione di campagne di sensibilizzazione per la prevenzione e il mantenimento dello stato di benessere dell'individuo e della società in cui vive.

18) la fornitura ai soci di strumenti, tecnologie, metodologie utili alla professione, di personale amministrativo, ausiliario e paramedico, di attività formative e didattiche, comprendenti anche un'autonoma attività editoriale, finalizzate all'educazione socio-sanitaria degli assistiti, al miglioramento continuo della qualità dell'assistenza e al raggiungimento degli obiettivi relativi ai

progetti proposti dalla Cooperativa;

19) l'organizzazione di strutture finalizzate alla reperibilità notturna e festiva e alla sostituzione e turnazione dei Soci;

20) la realizzazione di tutte le altre attività connesse a quelle sopra indicate.

A favore dei minori:

La cooperativa si propone di operare nell'ambito dell'assistenza ai minori perseguita attraverso formule innovative rispetto ai tradizionali istituti di ricovero, con l'obiettivo di creare un ambiente familiare attraverso la realizzazione di villaggi o case famiglia in cui si favorisca l'elevazione morale e civile dei ragazzi mediante:

1) Attività formative, ricreative e assistenziali;

2) La creazione e la gestione di centri ricreativi, culturali e sportivi;

3) L'attuazione di interventi a sostegno delle famiglie anche dopo il reinserimento per eliminare situazioni di rischio, e in particolare per l'assolvimento degli obblighi scolastici anche tramite censimento della evasione scolastica;

4) Attività di centro e di incontro e iniziative di presenza sociale nei quartieri a rischio;

5) L'attuazione di interventi da realizzare previo accordo con le competenti autorità scolastiche, in orari non dedicati all'attività istituzionale o nel periodo estivo;

6) Organizzazione e gestione dei servizi previsti dalla legge 28/08/1997 n. 285 e successive modifiche e integrazioni.

A favore dei disabili:

La Cooperativa si propone di operare nell'ambito dell'assistenza ai disabili, attraverso l'offerta di risposte ai bisogni di persone disabili psichici, fisici e/o sensoriali.

In relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi:

1) la prestazione dell'assistenza ai soggetti portatori di handicap fisici, psichici e sensoriali, anche a domicilio o presso ospedali, case di cura, case di riposo e luoghi di villeggiatura;

2) la riabilitazione psico-motoria;

3) la realizzazione di iniziative che consentano il rapporto organizzativo nel territorio;

4) l'assistenza ai soggetti portatori di handicap volta alla integrazione nella vita sociale;

5) la promozione di incontri, manifestazioni, spettacoli, gite, escursioni atte ad elevare spiritualmente e culturalmente e a fornire occasioni di svago agli utenti e alle loro famiglie;

6) la prestazione di assistenza medica generica e specialistica, adottando modalità particolari per i soggetti portatori di handicap;

7) l'Istituzione di un osservatorio per i problemi di pertinenza del soggetto portatore di handicap;

8) l'istruzione professionale del portatore di handicap e il suo inserimento nelle istituzioni normali di qualificazione e riqualificazione professionale nonché delle attività lavorative;

- 9) la creazione di una rete di servizi per il sostegno psico-pedagogico, anche in forma domiciliare, alle famiglie per aiutare la permanenza nell'ambito domestico del portatore di handicap che richiede sorveglianza continua e cure particolari;
- 10) la creazione di servizi aperti quali l'assistenza domiciliare e il centro diurno;
- 11) l'istituzione di servizi residenziali quali comunità alloggio, casa-albergo e casa protetta, nonché l'istituzione dei centri di accoglienza per ospitalità diurna e residenziale temporanea;
- 12) l'organizzazione e la gestione di soggiorni di vacanza con l'ausilio di personale specializzato;
- 13) l'istituzione di un servizio di aiuto personale in rapporto alle specifiche esigenze fisiche, psichiche e sensoriali ai soggetti portatori di handicap che per la qualità subiscono un deficit, transitorio o permanente, delle proprie capacità fisico-psichico-sociali, la cui gravità non consenta l'autodeterminazione e l'autosufficienza;
- 14) la promozione di servizi di trasporto per la frequenza degli asili nido e delle scuole di ogni ordine e grado, dei corsi di formazione professionale e dei centri educativo-riabilitativi a carattere ambulatoriale e diurno;
- 15) la realizzazione di ogni altra attività connessa a quelle sopra indicate.
- A favore degli anziani:
- 1) il reinserimento delle persone anziane nel proprio nucleo familiare e nel normale ambiente di vita;
- 2) la promozione e il sostegno di una rete di servizi a carattere territoriale di un organico sistema di provvidenza;
- 3) lo stimolo delle iniziative finalizzate al superamento di situazioni emarginanti e a consentire la partecipazione delle persone anziane alla vita familiare e sociale;
- 4) l'assicurazione agli utenti della libera scelta dei servizi e della partecipazione alla loro gestione;
- 5) la promozione di studi sulle condizioni e i problemi delle persone anziane nonché l'effettuazione di indagini conoscitive sulla popolazione anziana;
- 6) l'assistenza domiciliare e abitativa anche con l'ausilio del tele-soccorso;
- 7) la realizzazione di soggiorni climatici marini, montani e termali;
- 8) la realizzazione di centri di incontro per le attività culturali e del tempo libero;
- 9) la realizzazione di centri diurni e notturni e di assistenza;
- 10) la realizzazione e/o gestione di case-albergo, case protette, comunità alloggio e case di riposo;
- 11) l'assistenza socio-sanitaria, e la riabilitazione psicomotoria; le prestazioni di tipo sanitario saranno eseguite personalmente da medici e infermieri all'uopo abilitati nel rispetto delle normative vigenti, sotto la loro responsabilità;
- 12) la prestazione dell'assistenza e della cura degli anziani anche

a domicilio o presso ospedali, case di cura, case di riposo e luoghi di villeggiatura;

13) il trasporto, anche con ambulanze e altri automezzi, di anziani;

14) la realizzazione di tutte le altre attività connesse a quelle sopra indicate.

A favore degli immigrati:

1) la promozione di servizi di trasporto per la frequenza degli asili nido e delle scuole di ogni ordine e grado, dei corsi di formazione professionale e dei centri educativo-riabilitativi a carattere ambulatoriale e diurno;

2) la realizzazione e/o gestione di case-albergo, case protette, comunità alloggio;

3) attività formative, ricreative culturali e sportive;

4) la creazione e la gestione di centri ricreativi culturali e sportivi;

5) l'attuazione di interventi a sostegno delle famiglie anche dopo il reinserimento per eliminare situazioni di rischio;

6) gestire e attuare corsi di formazione professionale per l'inserimento degli immigrati;

7) organizzare e gestire un segretariato familiare e/o sociale;

8) la realizzazione e/o gestione di centri di prima accoglienza, case di ospitalità, sportelli di segretariato sociale e sostegno psicologico;

9) la realizzazione di tutte le altre attività connesse a quelle sopra indicate.

A favore delle donne emarginate:

1) l'organizzazione e gestione di centri di accoglienza e recupero di donne di ogni età ed estrazione sociale coinvolte a qualunque titolo e per qualsiasi motivo in situazioni di rischio, di emarginazione o di disagio in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche o socio-economiche, senza alcuna distinzione tra tossicodipendenti e non, con particolare riguardo alle madri con bambini, non escludendo peraltro l'accoglienza di donne sole;

2) l'organizzazione e gestione di attività educative e lavorative sia a mero scopo terapeutico sia al fine del pieno reinserimento nella società delle persone accolte;

3) favorire il recupero e l'accoglienza delle donne emarginate, disagiate o a rischio, tossicodipendenti e non, con le quali la Cooperativa viene a qualunque titolo in contatto, al fine del loro reinserimento nella società;

4) lo studio e la realizzazione di programmi terapeutici anche collaborando con organizzazioni affini e con Istituti ed Enti pubblici e/o privati;

5) lo svolgimento di tutte le attività connesse o affini a quelle indicate.

La Cooperativa si propone inoltre la gestione dei servizi accessori, correlati e/o complementari a quelli socio-sanitari ed educativi, sia direttamente ovvero nell'ambito di appalti integrati e/o in "global service", ovvero in A.T.I. o in altra modalità contrattuale

consentita dalle Leggi, quali, a titolo esemplificativo:

- servizi tecnico-amministrativi, compresa l'attività e i servizi di assistenza e consulenza sui temi afferenti l'oggetto sociale;
- la gestione di mense, cucine, centri di cottura e di preparazione di pasti caldi, il recapito di pasti caldi a domicilio, la preparazione e la somministrazione dei pasti caldi e freddi, la gestione dei servizi di catering, banqueting e simili;
- i servizi di pulizia di locali, edifici, reparti e simili, compresi i lavori di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione, lo smaltimento di rifiuti ambientali, e in generale la gestione di problemi legati all'igiene ambientale;
- i servizi di facchinaggio, manutenzione di macchinari, impianti idraulici, elettrici, informatici e simili;
- i servizi di trasporto di beni e persone, con mezzi propri e/o in noleggio;
- l'esecuzione di lavori di giardinaggio, di sistemazione di aree a verde pubblico e simili.

NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DIVERSE - AGRICOLE, INDUSTRIALI, COMMERCIALI O DI SERVIZI - FINALIZZATE ALL'INSE-
RIMENTO DI PERSONE SVANTAGGIATE:

- 1) Pulizie ordinarie e straordinarie in uffici, capannoni industriali, impianti industriali, abitazioni, negozi, in aree sanitarie quali scuole, mense con sistema HACCP; trattamenti di protezione e manutenzione delle varie superfici con metodologie avanzate; pulizia strade.
- 2) Progettazione e realizzazione giardini didattici;
 - manutenzione parchi e giardini;
 - manutenzione strade e vaste aree verdi;
 - manutenzione aree verdi pubbliche;
 - recupero aree verdi degradate;
 - manutenzione boschi;
 - abbattimento piante;
 - operazione di diserbi selettivi.
- 3) Gestione impianti ecologici;
 - organizzazione e sviluppo integrale di processi di terziarizzazione;
 - organizzazione, gestione, e sviluppo processi di franchising;
 - raccolta rifiuti;
 - manutenzione edilizia.
- 4) Servizi cimiteriali.
- 5) Servizi bar, ristorante e chiosco estivo tipico, fornitura di pasti caldi, gestione mense e ristoranti per enti pubblici e privati.
- 6) Custodia e sorveglianza in ambito scolastico.
- 7) Servizi di biblioteche.
- 8) Servizi di trascrizioni testi.
- 9) La gestione, l'amministrazione e in ogni caso l'utilizzazione nella forma più ampia dei beni confiscati dall'autorità giudiziaria e/o amministrativa.
- 10) Attività organizzative di supporto turistico e stampa di guide turistiche, depliant pubblicitari sulle zone di interesse turistico e

storico - archeologico - culturale.

11) Organizzazione di viaggi turistici programmati, itinerari culturali ed ecologici.

12) Attività per la tutela, la valorizzazione e la difesa dell'ambiente.

13) costruzione, gestione e conduzione di impianti ricettivi, sportivi, turistico-alberghieri, ristorazione, tempo libero e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

14) Commercio all'ingrosso e/o al dettaglio e/o la produzione e/o l'importazione ed esportazione di tutti i prodotti alimentari e non alimentari.

15) Gestione di scavi archeologici, musei, interventi di restauro e risanamento conservativo di monumenti storici e archeologici, recupero di reperti archeologici e loro restauro.

16) Manutenzione dei beni culturali e ambientali.

17) Manutenzione, realizzazione e gestione di impianti idrici ed elettrici sia pubblici che privati.

18) Progettazione tecnica e sociale.

19) Impresa di pulizia.

20) Consulenza tecnica, legale, fiscale e giuslavorativa.

21) Svolgere qualsiasi attività e promuovere ogni iniziativa atta a creare strutture per la formazione professionale e qualificazione di soci per operare nei settori anzidetti.

La Cooperativa potrà, altresì, svolgere la propria attività mediante la stipula di convenzioni con Enti Pubblici e Privati. Potrà inoltre svolgere la propria attività sociale nelle varie forme di volontariato previste dalla legge. Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte sempre nel rispetto delle vigenti norme in materia di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. La Cooperativa potrà:

- partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente, anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente statuto;

- erogare i servizi di cui al presente statuto con le modalità organizzative e nel rispetto di quanto disciplinato ai sensi della legge n. 30/2003, del D.lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 e successive modifiche e integrazioni, ovvero in ogni altra forma consentita dalla legge nonché in convenzione diretta con Enti pubblici e privati, nei limiti imposti dalla legge.

La Cooperativa, per il raggiungimento degli obiettivi sociali, potrà:

- a. assumere personale non socio, ove non ve ne sia tra i soci, per comprovati motivi funzionali della Società nonché stipulare contratti, accordi di collaborazione, di partenariato, convenzioni, incarichi, progetti e altri accordi in genere con Enti Pubblici, Privati e con le persone fisiche interessate;

- b. compiere ogni azione mutualistica e scegliere tutte le attività sociali e imprenditoriali utili al raggiungimento degli scopi suddetti;

c. aderire ad associazioni, società e consorzi aventi finalità analoghe comunque accessorie all'esercizio sociale, nei limiti imposti dalla legge, attraverso un interesse e/o partecipazioni sotto qualsiasi forma;

d. richiedere e utilizzare le provviste disposte dalla U.E., dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi comprese la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese.

La Cooperativa potrà ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri e i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e quindi la realizzazione dell'oggetto sociale la cooperativa potrà provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

TITOLO III SOCI

Articolo 5

Il numero dei soci è illimitato: non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età che esercitino professioni attinenti alla natura dell'attività della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.

Possono essere ammessi soci cooperatori volontari, di cui all'articolo due della legge 8 novembre 1991, n. 381, che prestino la loro attività gratuitamente. I soci cooperatori volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci, il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci cooperatori volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei so-

ci. Le prestazioni dei soci cooperatori volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali.
Possono aderire alla cooperativa soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, e titolari di azioni di partecipazione cooperativa, questi ultimi senza diritto di voto.
Nel caso in cui, con apposito regolamento, sia disciplinata la raccolta dei prestiti, limitatamente ai soci, sia cooperatori che sovventori, ed esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo sociale, è data facoltà ai soci stessi di conferire i propri risparmi nel fondo all'uopo istituito.

Articolo 6

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
- b) precisazione dell'effettiva attività di lavoro o della qualifica professionale posseduta;
- c) ammontare del capitale sociale che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore ad Euro 25,00 complessive, nè superiore al limite massimo fissato dalla legge;
- d) versamento della tassa di ammissione;
- e) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali,
- f) dichiarazione della propria volontà di assumere una delle seguenti qualifiche:
 - f.1) socio cooperatore prestatore di lavoro,
 - f.2) socio cooperatore volontario di cui all'articolo 2 della legge 8 novembre 1991 n. 381,
 - f.3) socio sovventore;

La domanda di ammissione da parte del socio sovventore persona giuridica dovrà contenere:

- 1) denominazioni o ragione sociale, sede, attività;
- 2) delibera di autorizzazione con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'Ente, Organismo o persona giuridica;
- 3) caratteristiche ed entità degli associati;
- 4) ammontare sul capitale sociale che si propone di sottoscrivere;
- 5) versamento della tassa di ammissione;
- 6) alla domanda di ammissione dovranno essere allegati copia dello Statuto e la delibera di autorizzazione.

Il consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo cinque e l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo otto, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'articolo sette.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione

senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.

La domanda potrà essere rinnovata, purchè accompagnata dal contemporaneo versamento della tassa di ammissione. In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.

Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

Il socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo.

Articolo 7

I soci dovranno versare la tassa di ammissione se e nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione - ed in nessun caso restituibile - e sottoscrivere la quota di cui alla lettera c) o al punto quattro del precedente articolo sei.

Essi sono obbligati, inoltre:

- a) al versamento del capitale sociale sottoscritto con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo venti;
- b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
- c) a prestare il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel regolamento aziendale;
- d) al versamento del sovrapprezzo determinato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2525 Codice Civile.

Le previsioni di cui al punto c) si applicano esclusivamente ai soci operatori.

Articolo 8

E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative, associarsi a società, che perseguono identici scopi sociali o che comunque esplicano attività concorrente, salvo specifico assenso del consiglio di amministrazione.

E' altresì vietato al socio operatore di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese che operano in concorrenza con la cooperativa,, nonchè svolgere attività concorrenti in proprio, salvo specifico assenso del Consiglio di Amministrazione.

Il socio deve inoltre astenersi, anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale, dal tenere comportamenti incompatibili con l'affidamento che la cooperativa deve riporre nella sua attitudine personale e professionale a partecipare all'attività sociale ed al conseguimento degli scopi sociali.

Articolo 8 bis (Soci speciali)

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;

b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. le azioni o la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al venti per cento di quello previsto per i soci ordinari. Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 17, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile. I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la

delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7. In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dal presente statuto.

TITOLO IV RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

Articolo 9

La qualità del socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, per causa di morte o scioglimento della persona giuridica socia.

Articolo 10

Oltre che nei casi previsti della Legge, può recedere il socio cooperatore.

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
- c) può altresì essere dichiarato decaduto il socio che: in relazione alle Sue aspettative economico professionali, reputi non soddisfacenti le condizioni di trattamento in concreto offerte dalla Cooperativa, qualora eserciti tale facoltà entro i 90 giorni successivi alla Sua ammissione.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrano i motivi che, a norma della Legge e del presente Statuto, legittimo il recesso.

Il recesso del socio sovventore è consentito nei casi previsti dall'art. 2437, primo comma c.c., nonchè, se trattasi di persona giuridica, in caso di liquidazione volontaria o coatta della società o di fallimento.

Articolo 11

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti, dei soci cooperatori in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità definitiva di questi ultimi a partecipare a lavori dell'impresa sociale.

Può altresì essere dichiarato decaduto il socio che: in relazione alla posizione di lavoro a cui è stato assegnato, dimostri oggettiva inattitudine allo svolgimento delle Sue mansioni, semprechè la dichiarazione di decadenza venga comunicata entro i 90 giorni successivi alla Sua ammissione.

Quando ricorrano particolari esigenze interne della cooperativa, l'assemblea ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci cooperatori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile e che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza limitatamente al socio ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci.

Articolo 12

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio:

- a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale;
- b) che senza giustificato motivo, non partecipi, consecutivamente, per più di tre volte alle Assemblee regolarmente convocate;
- c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota o delle azioni sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo otto;
- e) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;
- f) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo,
- g) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento
- h) che in qualunque modo arrechi grave danno ingiusto alla cooperativa.

i) può altresì essere dichiarato decaduto il socio che:
in relazione alla posizione di lavoro a cui è stato assegnato, dimostri oggettiva inattitudine allo svolgimento delle sue mansioni, sempreché la dichiarazione di decadenza venga comunicata entro i 90 giorni successivi alla sua ammissione.

L'esclusione del socio cooperatore determina automaticamente la cessazione della prestazione di lavoro di cui all'articolo sette lettera c).

La causa di esclusione di cui al punto e) non si applica ai soci sovventori.

L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio dall'annotazione nel libro dei soci.

Articolo 13

Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta.

Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate da soci e per l'eventuale diniego da parte della cooperativa.

Articolo 14

I soci receduti, decaduti, od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato a cui

aggiungere esclusivamente gli eventuali importi di cui alle lettere

c) ed e) dell'articolo ventidue del presente statuto, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio di esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventi operativo.

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, si matura allo scadere dei sei mesi successivi alla approvazione del predetto bilancio.

Ad ogni modo il rimborso verrà liquidato su richiesta scritta dell'interessato.

Non potrà farsi luogo e rimborso di azioni ordinarie se prima non sia stato rimborsato almeno i due terzi delle e azioni dei soci sovventori.

Le azioni di partecipazione cooperativa dovranno essere rimborsate integralmente per l'intero valore nominale.

Articolo 15

In caso di morte del socio cooperatore il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo quattordici, allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Articolo 16

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno tre mesi.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta; in deroga a ciò ciascuno dei soci sovventori ha diritto ad un voto per ogni n.5 azioni possedute, fino ad un massimo di cinque; i voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo del totale dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora si verifichi il superamento di tale limite legale, e per tutto il periodo in cui perduri, i voti attribuiti ai soci sovventori a norma del comma precedente sono proporzionalmente ridotti, all'occorrenza anche al di sotto dell'unità.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non Amministratore nè Sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di cinque soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

TITOLO V TRATTAMENTO DEI SOCI COOPERATORI

Articolo 17

In considerazione della peculiare posizione del socio cooperatore

quale "lavoratore associato", la disciplina della prestazione di lavoro dei soci stessi e la relativa retribuzione sono regolate dall'apposito regolamento aziendale.

Il regolamento di cui al comma precedente redatto dal Consiglio di Amministrazione è approvato dall'assemblea ordinaria dei soci a maggioranza semplice dei presenti.

Le previsioni di questo titolo non si applicano ai soci sovventori.

Articolo 18

Il regolamento di cui all'articolo precedente può prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione del lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in ogni caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della cooperativa.

Lo stesso regolamento stabilisce il termine decorso il quale il socio cooperatore assente dal lavoro per infermità, per periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato.

Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione di cui al comma precedente, il socio cooperatore ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro all'ammissione di nuovi soci cooperatori con pari attitudini professionali; salvo il caso in cui la cooperativa sia obbligata, per legge o per contratto, all'ammissione di nuovi soci cooperatori lavoratori, oppure all'assunzione di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazione di aziende o altre eventualità analoghe.

Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione di cui al primo comma la cooperativa chiederà l'intervento della cassa integrazione guadagni, nei casi in cui sia consentito dalla disciplina vigente.

TITOLO VI PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 19

Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile e formato da:

a.1) un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale non inferiore ne superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti detenute dai soci cooperatori;

a.2) un numero illimitato di azioni nominative trasferibili di valore nominale non inferiore ne superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti detenute dai soci sovventori. Qualora la cooperativa emetta azioni di partecipazione cooperativa, queste potranno essere al portatore, se interamente liberate;

b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'articolo 22;

c) da eventuali riserve straordinarie formate dalle tasse di ammissione e dai versamenti a titolo di sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi dalle quote

non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi

dei soci cooperatori defunti;

d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito di oneri futuri, o investimenti;

e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote e delle azioni sottoscritte.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci durante la vita sociale.

Articolo 20

Il capitale sociale sottoscritto dovrà essere versato con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 21

Le quote detenute dai soci cooperatori sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, nè essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e si considerano vincolate a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci cooperatori contraggono con la medesima.

I soci sovventori possono cedere le proprie azioni previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e con diritto di prelazione a favore degli altri soci sovventori o ordinari: la cessione a terzi è comunque subordinata al gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 22

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, previo esatto inventario, da compilarsi tutti con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali nonchè redigendo la relazione al bilancio (o in alternativa, la nota integrativa nella ipotesi di redazione del bilancio in forma abbreviata), nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o a pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico.

Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

a) non meno del trenta per cento al fondo di riserva legale, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904;

b) il tre per cento alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 del D. Lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947 n.1577, cui la cooperativa aderisce; in difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero del lavoro;

c) nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio a riserva indivisibile ai sensi dell'articolo 2545 ter

d) all'erogazione di un dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, la misura medesima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi; aumenta di 2,5 punti, ragguagliata al capitale effettivamente versato; nel tassativo rispetto di tale limite massimo il dividendo erogato ai soci sovventori, conteggiato sulla base delle azioni nominative da loro detenute, analoga remunerazione spetta ai titolari di azioni di partecipazione cooperativa;

e) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ad aumento gratuito delle quote e/o azioni sottoscritte e versate dai soci, nel tassativo limite massimo della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti;

f) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ad integrazione delle retribuzioni dei soci lavoratori nel tassativo rispetto delle previsioni del 3° comma dell'art. 11 del D.P.R. 29.9.1973 n.601 e dell'art. 7 del Regio Decreto 12 febbraio 1911, n. 278b (Approvazione del regolamento relativo alla concessione di appalti a Società cooperative di produzione e lavoro e alla costituzione dei consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici);

g) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.

L'assemblea, può sempre deliberare, in alternativa alla destinazione di cui alla lettera c), d), e), f), e g) che la totalità degli utili, fatto salvo quanto indicato alla lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla lettera a).

Le somme dell'assemblea all'aumento del capitale sociale sino al massimale consentito dalle leggi vigenti.

Articolo 22 bis

L'organo amministrativo che redige il bilancio di esercizio, può

appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto stabilito in apposito regolamento

TITOLO VII ORGANI SOCIALI

Articolo 23

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione ;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 24

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove ma sempre in Italia), la data della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 10 giorni prima dell'adunanza.

In aggiunta a tale forma di pubblicità, la cooperativa cura che l'avviso di convocazione venga effettuato tramite altri mezzi di comunicazione quali: consegne manuali, a mezzo posta, pubblicazione sugli organi di stampa o altri periodici del movimento cooperativo o di altri organi di informazioni diffusi nella zona in cui ha sede la cooperativa.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti tutti i soci, tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

Articolo 25

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;

2) procede alla nomina delle cariche sociali;

3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei Sindaci o i gettoni di presenza per il triennio;

4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su proposta del Consiglio di Amministrazione;

5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei sindaci;

6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposto al suo esame degli Amministratori.

7) delibera sulla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

8) delibera sull'adozione, su proposta del Consiglio di amministrazione, di procedure di programma pluriennale finalizzati allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale;

9) approva gli statuti di attuazione dei programmi pluriennali previo parere dell'assemblea speciale su titolari di azioni di partecipazione cooperativa

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centotanta (180) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 1364 codice civile, certificate dall'organo amministrativo.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazioni delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale, o da almeno un quinto dei soci.

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori.

Le proposte di competenza dell'assemblea straordinaria ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.

Articolo 26

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti esprimibili.

In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto di voto.

Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo

che sullo scioglimento e la liquidazione della società per cui occorrerà la presenza diretta o per delega di almeno i due terzi dei voti esprimibili ed il voto favorevole dei tre/quinti dei voti dei soci presenti o rappresentati aventi diritto di voto.

Articolo 27

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano o per divisione, comunque sempre con scrutinio palese.

Articolo 28

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno tre mesi.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta; in deroga a ciò ciascuno dei soci sovventori ha diritto ad un voto per ogni n.5 di azioni possedute, fino ad un massimo di cinque; i voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo del totale dei voti spettanti a tutti i soci, tale ragguaglio avviene, in caso di eccedenza di tale limite, con una proporzionale riduzione dei voti esprimibili da ogni socio sovventore che potrà essere quindi anche inferiore all'unità.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non Amministratore nè Sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di cinque soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Articolo 29

L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta da un socio eletto dall'assemblea stessa.

L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constatare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario.

Il verbale delle assemblee in sede straordinarie deve essere redatto da un notaio.

Il funzionamento dell'assemblea dei titolari di azioni di partecipazione cooperativa eventualmente emesse dalla cooperativa è regolato dalle norme previste dal presente statuto per l'assemblea Ordinaria per quanto compatibili, precisandosi che essa potrà essere convocata quando ne faccia richiesta un terzo dei possessori di tali azioni. L'assemblea delibera su tutti gli argomenti di sua competenza in base alla legge e cioè:

- a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
- b) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;
- c) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;

d) sugli altri oggetti di interesse comune.

Al rappresentante comune dei titolari delle azioni di partecipazione cooperativa competono i poteri di cui all'art. 6 L. n. 59/1992.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 30

Il Consiglio di Amministrazione si compone da numero tre a numero nove consiglieri. I soci sovventori, o mandatarî delle persone giuridiche soci sovventori, possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere comunque sempre costituita da soci cooperatori.

Il Consiglio di amministrazione resta in carica da uno a tre anni, secondo le decisioni di volta in volta prese dall'assemblea, in assenza di esplicita decisione si intenderà eletto per un mandato di tre anni; i suoi componenti sono sempre rieleggibili.

I consiglieri sono dispensati dal prestare cauzioni.

Nel caso in cui siano stabiliti compensi agli amministratori spetta all'assemblea determinare i gettoni di presenza dovuti per la loro attività collegiale.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società.

Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli Amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che sarà ritenuto necessario per la gestione sociale, nonché tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da almeno un quinto dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera raccomandata anche a mano non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di messo, in modo che i Consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di amministrazione è investimento dei più ampi poteri per la gestione della società.

Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo al Consiglio di amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) redigere i bilanci consuntivi;
- c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;
- d) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti

mobiliari e immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi

compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing presso Istituto di Credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa l'apertura di sovvenzione e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanze crediti ed effettivi cambiari e cartolari in genere;

e) concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;

f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;

g) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ferma la facoltà attribuita al presidente del Consiglio di Amministrazione, e nominare il direttore determinandone le funzioni e la retribuzione;

h) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;

i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza, e la esclusione dei soci;

l) designare gli amministratori che dovranno partecipare alle assemblee separate;

m) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge, o dal presente Statuto, siano riservati all'assemblea generale;

n) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dall'ultimo comma dell'articolo 4 del presente Statuto nonché la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

o) deliberare l'adesione o l'uscita da altri organismi, enti o società;

p) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria nè di succursale.

Articolo 31

In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 C.C.

IL PRESIDENTE

Articolo 32

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale nonché tutti i poteri di ordinaria amministrazione.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandole liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previo autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri, in parte al Vice Presidente od a un membro del Consiglio, nonchè, con speciale procura, ad impiegati della società, per singoli atti o categorie di atti.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

IL COLLEGIO SINDACALE

Articolo 33

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea. Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso. I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci.

La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato. In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età.

I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni.

I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Articolo 34

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli

2409-bis e seguenti del cod. civ. I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica. Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato. Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta.

TITOLO VIII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 35

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

Articolo 36

In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci, a cui aggiungere esclusivamente gli eventuali importi di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 22 del presente Statuto, deve essere devoluto alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 del D. Lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577, cui la cooperativa aderisce.

Nella liquidazione del patrimonio sociale si darà priorità al rimborso delle azioni nominative trasferibili detenute dai soci sovventori rispetto al rimborso delle quote di capitale sociale detenute dai soci cooperatori, sempre nel tassativo rispetto delle previsioni del comma precedente.

Le azioni di partecipazione cooperativa dovranno sempre essere rimborsate integralmente per l'intero valore nominale.

TITOLO IX CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 37

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il

Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Caltanissetta, con gli effetti previsti dagli artt. 38 ss d. lgs. 5/2003. Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Caltanissetta che provvederà alla nomina dell'arbitro/degli arbitri. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.

TITOLO X DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 38

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

Articolo 39

Le clausole mutualistiche, di cui agli articoli 19, 22 e 36 sono inderogabili e devono essere osservate.

Articolo 40

Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente C.C. e delle leggi speciali sulla Cooperazione.

In esenzione dell'imposta di bollo ai sensi del n. 24 della tabella allegato "B" al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.

Registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Caltanissetta il 5 aprile 1282 serie 1t.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 23D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 che si trasmette ad uso registro imprese.